



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE XIV - FALLIMENTARE**

**DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL**  
**PATRIMONIO EX ART. 14-TER L. N. 3/2012**

Il Giudice designato, dott.ssa Barbara Perna,

rilevato che \*\* (C.F. \* ) – con l'avv. CALO' LUCA – ha

depositato ricorso, ha presentato istanza di liquidazione *ex art. 14-ter* L. n. 3/2012, corredata da relazione particolareggiata da parte del professionista con funzioni di OCC Dottore Commercialista Brilli Massimiliano e il Dottore Commercialista Gianfranco Soccorsi dalla quale risulta che le cause del sovraindebitamento sono da ricondursi all'andamento economico e finanziario negativo della società \*\* s.r.l. (di cui il \*\* è Amministratore Unico e Socio di maggioranza nonché dipendente) a partire dai primi mesi del 2012. Tale attività costituiva la fonte centrale dei redditi di \*\* e il punto di riferimento dei propri interessi finanziari ed economici.

Successivamente alla perdita del lavoro presso la \*\* SRL, il sig. \* per diversi anni non ha potuto trovare un lavoro regolare sostitutivo, inoltre l'ammontare del debito contratto, che superava i € 700.000,00, era incompatibile con la situazione precaria del \* e in larga parte dovuto alle garanzie che aveva prestato per la società \*\* srl e la moglie. Tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale. Le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nella modesta retribuzione percepita appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della famiglia;

vista la relazione depositata dai professionisti con funzioni di OCC, Dottore Commercialista Brilli Massimiliano e il Dottore Commercialista Gianfranco Soccorsi;

ritenuta la propria competenza *ex art. 9* L. n. 3/2012, poiché il ricorrente risiede in Roma, via \*\*  
rilevato che:

- il ricorrente è persona fisica in stato di “sovraindebitamento” secondo la definizione di cui all'art. 6, secondo comma, lett. a), L. n. 3/2012;

- non si ravvisano condizioni di inammissibilità *ex art. 7*, secondo comma, lett. a) e b), L. n. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, secondo e terzo comma, L. n. 3/2012 (già depositata con il ricorso per l'apertura della procedura di accordo per la composizione della crisi);
- l'istanza comprende l'inventario del patrimonio dell'istante;
- la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della ricorrente;
- non si ravvisano, allo stato, atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;

rilevato che nella istanza il ricorrente ha indicato che le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad € 1.062,00.

– importo giudicato giustificato e coerente dal professionista con funzioni di OCC – e ritenuto pertanto opportuno, ove la ricorrente svolga attività da cui derivi un reddito, di sottrarre tale somma alla procedura concorsuale *ex art. 14-ter*, sesto comma, lett. b) L. n. 3/2012;

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 14-*ter* e 14-*quinqies* L. n. 3/2012;

#### **DICHIARA APERTA**

la procedura di liquidazione dei beni di \*\* (C.F. \*\* ) e, per l'effetto,

- a) nomina quali liquidatori i seguenti professionisti: **Dottore Commercialista Brilli Massimiliano con studio in Roma in Via Panama,12, tel/fax n. +39 06 64003774 , indirizzo pec studiobrilli@odcec.legalmail.it e del Dottore Commercialista Gianfranco Soccorsi**, affinché svolgano i compiti previsti dagli artt. 14-*sexies* ss. L. n. 3/2012;
- b) dispone, sino alla definitività del provvedimento di omologazione, che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale, nonché annotati nel registro delle imprese;

- d) ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende beni immobili registrati, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, sesto comma, lett. b), L. n. 3/2012 in euro 1062,00 mensili e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter, sesto comma, L. n. 3/2012;
- g) dispone che i liquidatori relazionino ogni sei mesi il Giudice sulla attività svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 20 gennaio 2022

Il Giudice

Dott.ssa Barbara Perna